

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2075-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a - Finanze e Tesoro)

(10^a - Industria, Commercio, Turismo)

(RELATORI SEGNANA e VETTORI)

Comunicata alla Presidenza il 16 novembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1982

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(V. Stampato Camera n. 3662)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 ottobre 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della mancata conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495, il Governo ha emanato il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, sulla cui conversione il Senato, dopo l'approvazione della Camera dei deputati, è chiamato ora ad esprimere il proprio voto.

Il provvedimento ricalca sostanzialmente il precedente: solo poche modifiche sono state introdotte, ed esse rispecchiano proposte avanzate dalle Commissioni riunite 6^a e 10^a durante l'esame del decreto-legge del 4 agosto.

Alcune modifiche abbastanza significanti sono state apportate dalla Camera dei deputati alla parte del decreto che afferisce alla disciplina del commercio.

Rimangono, naturalmente, per questo nuovo decreto i presupposti che erano alla base del precedente e cioè in primo luogo quello di « procurare — come affermava la relazione governativa — all'erario maggiori entrate in vista del contenimento del deficit pubblico ».

La manovra di politica finanziaria che il Governo allora si era proposto è tutt'altro che superata: rimane anzi sempre più urgente combattere l'inflazione, per la parte che deriva dal deficit pubblico, attraverso misure tendenti ad accrescere le entrate e mediante provvedimenti atti ad operare sensibili riduzioni nella spesa corrente.

Come avevamo affermato nella relazione al precedente richiamato decreto n. 495, di cui all'atto Senato n. 2008-A, riteniamo di non dover riprendere i temi di carattere generale sulla politica finanziaria, in quanto da alcuni mesi sono oggetto di ampio dibattito nei due rami del Parlamento e presso le più varie sedi. Ci limitiamo pertanto ad illustrare il provvedimento, ripetendo anche qualche considerazione svolta nella relazione sopracitata.

Le norme di carattere fiscale sono contenute nei primi sette articoli del decreto e ri-

guardano modifiche all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sugli spettacoli.

All'articolo 1 si stabilisce, al primo comma, che l'aliquota agevolata dell'8 per cento viene elevata al 10 per cento e che l'aliquota normale del 15 per cento è elevata al 18 per cento. Di due e di tre punti sono pure aumentate rispettivamente l'aliquota del 18 per cento e quella del 35 per cento, quest'ultima riguardante prodotti considerati di lusso e contenuti nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Al secondo comma vengono apportate delle modifiche alle tabelle allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e riguardanti la composizione dei prezzi dei generi di monopolio. Al fine di non aumentare il prezzo finale di vendita dei generi suddetti si diminuisce l'importo relativo all'imposta di consumo e si modifica di conseguenza quello relativo all'IVA.

All'articolo 2 si stabilisce che rimangono assoggettati all'aliquota dell'8 per cento alcuni servizi ed alcuni beni di largo consumo, che incidono maggiormente nella formazione del costo della vita e possono quindi determinare aumenti della « scala mobile ». Si tratta dei servizi telefonici pubblici e di quelli dei telefoni a disposizione del pubblico, dei servizi di radiodiffusione, di quelli effettuati con le macchine agricole resi ad imprese agricole, eccetera. Fra i beni sono da ricordare i prodotti farmaceutici, quelli petroliferi per l'agricoltura e per la pesca in acque interne, il gas e l'energia elettrica per usi domestici, le uova, lo zucchero, il caffè, i vini, eccetera. Anche i prodotti tessili rimangono assoggettati all'aliquota dell'8 per cento; si tratta dei tessuti indicati dalla legge 12 agosto 1957, n. 757, la quale prevedeva per gli stessi un trattamento agevolato in materia di IGE: con quel provvedimento si era inteso aiutare il settore tessile, che era considerato uno dei più deboli in quanto assoggettato ad un ra-

pidissimo rinnovamento tecnologico ed a una grande concorrenza sul mercato estero. È da ricordare che anche successivamente il Parlamento approvò dei provvedimenti a sostegno dell'industria tessile e che il trattamento agevolato dell'IGE fu trasferito a norma dell'articolo 78 del citato decreto n. 633 all'imposta sul valore aggiunto. Appare quindi pienamente giustificato il mantenimento dei prodotti tessili fra quelli cui va applicata l'aliquota dell'8 per cento.

Nell'articolo 3 si prevede che un certo gruppo di prodotti rimanga assoggettato all'aliquota del 15 per cento. Si tratta degli animali suini e delle carni e dei prodotti derivanti dalla macellazione di suini, nonché degli oli da gas. All'aliquota del 15 per cento sono assoggettate le carni degli animali bovini, che scontavano fino alla emanazione del decreto-legge l'aliquota del 18 per cento. Gli animali vivi della specie bovina sono invece assoggettati all'aliquota del 20 per cento.

Al secondo comma, anche accogliendo la indicazione precedentemente formulata dal Senato, si stabilisce che le aragoste, le ostriche, lo storione ed il salmone affumicati siano assoggettati all'aliquota del 38 per cento. Da tale aliquota sono stati esclusi, con emendamento della Camera, i tartufi, per i quali è previsto il 18 per cento (vedi art. 3-bis).

Nei successivi commi, sempre accogliendo le proposte formulate dal Senato, si prevedono l'aliquota del 2 per cento per le prestazioni di servizi delle radiodiffusioni aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate a norma della legge 14 aprile 1975, n. 103, e, per le prestazioni di servizi di fornitura di calore, la stessa aliquota applicata alle cessioni del relativo combustibile.

La Camera dei deputati, introducendo l'articolo 3-bis ha stabilito che le cessioni e le importazioni comunque effettuate di dischi, nastri e cassette scontino l'aliquota agevolata del 10 per cento. La dizione « comunque effettuate », che normalmente non si riscontra nelle disposizioni sull'IVA, indica una precisa volontà del legislatore di assoggettare all'aliquota del 10 per cento i

dischi, i nastri e le cassette anche quando sono accompagnati ad altri prodotti che scontano un'aliquota inferiore. È il caso delle pubblicazioni assoggettate all'aliquota del 2 per cento, alle quali vengono allegati dei dischi.

Nel primo comma dell'articolo 4 si prevedono necessari aggiustamenti di carattere tecnico (per le nuove aliquote) attraverso la fissazione delle percentuali di scorporo da applicare sui corrispettivi da parte degli operatori che trattano la cessione dei beni al consumatore finale. La disposizione modifica l'articolo 27 del citato decreto n. 633.

Nel secondo comma si stabilisce che le nuove aliquote non siano applicate alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, degli enti ospedalieri, degli enti di assistenza e beneficenza, delle università e degli enti pubblici di previdenza, quando tali operazioni derivano da contratti conclusi prima della emanazione del decreto-legge. Questa norma è stata adottata anche in occasione di precedenti provvedimenti di modifica delle aliquote dell'IVA.

All'articolo 5 si precisa che per i trasporti di prodotti agricoli ed ittici effettuati dai produttori, nell'ambito delle fasi di produzione, lavorazione e conservazione, non vi è l'obbligo della bolla di accompagnamento qualora avvengano dal luogo di produzione ai locali dell'azienda agricola, o alle cooperative di cui i produttori sono soci, o ad altri organismi associativi.

Mediante tale norma è stata compiuta una precisazione resasi indispensabile a causa delle incertezze d'interpretazione suscitate dalle disposizioni in materia di bolla di accompagnamento. Sarebbe stato assurdo obbligare l'agricoltore a compilare sul campo un documento, certamente approssimativo, per trasportare i prodotti nell'ambito della propria azienda o alla cooperativa, che è da considerare un complemento aziendale.

È stato aggiunto dalla Camera dei deputati l'articolo 5-bis, con il quale si stabilisce, agli effetti sia dell'IVA che dell'IRPEG, che non sono considerate attività commerciali le cessioni degli atti e delle pubblicazioni della Camera e del Senato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 6 sono state introdotte disposizioni inizialmente contenute negli articoli 12, 13 e 14 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430, che non era stato convertito in legge dalla Camera dei deputati.

In particolare l'articolo 6 stabilisce che per talune violazioni (quali la mancata emissione della ricevuta fiscale o della bolla di accompagnamento) non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della nota legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Il fatto di non poter beneficiare delle disposizioni predette dovrebbe costituire un efficace deterrente all'omissione di adempimenti imposti per agevolare la determinazione del volume d'affari dell'impresa e conseguentemente del suo reddito.

L'articolo 6 comprende pure la norma (che ha suscitato tante polemiche) che riguarda la possibilità, in presenza di violazioni delle disposizioni sulla ricevuta fiscale, di imporre la chiusura temporanea dell'esercizio, ed in presenza di violazioni degli obblighi di fatturazione o di registrazione, la sospensione dall'albo professionale.

La Camera dei deputati ha precisato, ampliando la norma, che il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione dall'albo ha effetto dopo sessanta giorni dalla notifica e che l'interessato può chiedere la sospensione del provvedimento stesso mediante istanza alla commissione tributaria di primo grado, dinanzi alla quale è proposto ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria o contro quello di rettifica o di accertamento.

Con il comma aggiunto dalla Camera vengono a cadere, a nostro giudizio, numerose perplessità espresse dalle categorie interessate e dagli ordini professionali.

Con il primo comma dell'articolo 7 si sostituiscono i primi due commi dell'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, modificata dalla legge 19 marzo 1980, n. 78 (che riguarda le aliquote dell'imposta sugli spettacoli sportivi da applicare sui biglietti di ingresso agli stadi ed agli impianti sportivi al coperto). I cinque scaglioni sono portati a sei, essendo introdotta l'aliquota dell'8 per cento per i biglietti da lire 3.151 a lire 6.000. La legge sopracitata prevede che negli stadi

almeno il 40 per cento dei posti sia destinato a spettatori paganti un biglietto con prezzo inferiore a lire 3.150. Tale importo con il decreto-legge viene elevato a lire 6.000. Uguale modifica viene apportata per i biglietti di ingresso negli impianti sportivi al coperto, nei quali i posti a prezzo agevolato devono costituire almeno il 20 per cento del totale.

Al secondo comma si stabilisce che l'imposta sugli spettacoli cinematografici sia fissata nella misura del 13 per cento, ridotta alla metà per i biglietti con prezzi inferiori a lire 1.500. La norma semplifica l'attuale complicato meccanismo previsto al n. 1 della tabella delle tariffe allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

* * *

Come si era affermato nella relazione al precedente decreto-legge n. 495 (atto Senato n. 2008-A), con la creazione di nuove aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e con le modifiche apportate alle tabelle A e B allegate al decreto n. 633, diventa senza dubbio alquanto difficile individuare con precisione l'aliquota da applicare sui diversi beni e servizi, per cui si ritiene che sia indispensabile sostituire le attuali tabelle A e B con nuove tabelle in cui vengano elencati i beni ed i servizi assoggettati alle singole aliquote.

Ci si rende conto che il provvedimento adottato in materia di IVA può sollevare osservazioni critiche anche di carattere tecnico. L'aumento del numero delle aliquote rende più difficile l'applicazione dell'imposta e soprattutto non agevola le operazioni di verifica presso i contribuenti da parte degli organi di polizia tributaria. L'elevazione al 18 per cento dell'aliquota normale, cui è assoggettata la maggior parte dei prodotti, può rendere più consistente la rendita degli evasori e incentivare ulteriormente l'azione immorale degli stessi. Non può inoltre ritenersi infondata la critica riguardante la elevazione dell'aliquota per i prodotti di lusso al 38 per cento: aliquote troppo alte costituiscono una forte tentazione all'evasione. Non si può infine non riconoscere che una modifica di aliquote introdotta nel corso dell'anno comporta una serie di inconve-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nienti per il contribuente, e crea difficoltà per i controlli.

A queste osservazioni critiche si ritiene di rispondere che il provvedimento fiscale è stato adottato dal Governo nell'ambito di una manovra finanziaria che non può essere differita, data la gravità della situazione derivante dal *deficit* pubblico. È da auspicare che, superato questo difficile momento, si possa operare l'accorpamento delle aliquote con la riduzione a tre o a quattro e si possa pure riordinare la normativa regolatrice dell'imposta sul valore aggiunto, divenuta di difficile applicazione e di altrettanto difficile interpretazione.

Non dovrà mancare, anche in considerazione delle osservazioni sopracitate, un impegno più accentuato nella lotta all'evasione fiscale. Occorre rivedere i sistemi di verifica ed operare anche verifiche parziali, al fine di interessare un più vasto numero di contribuenti. È necessario affinare tali sistemi e rendere sempre più preparato il personale degli uffici finanziari e della Guardia di finanza, se si vogliono conseguire più sensibili risultati nella lotta all'evasione.

A tale fine sembra opportuno sottolineare positivamente la recente iniziativa del Governo, accolta dal Senato con l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto 30 settembre 1982, n. 688, di aumentare gli organici della Guardia di finanza accrescendo il numero degli ufficiali e dei sottufficiali, cioè del personale più idoneo ad operare contro l'evasione.

Si ritiene utile ai fini dell'esame del provvedimento riportare i dati riguardanti le maggiori entrate prodotte dal decreto-legge, forniti dal Ministero delle finanze.

Maggiori entrate derivanti dalla manovra IVA negli anni 1982 e 1983 (in miliardi)

	1982	1983
Aumenti delle aliquote		
da 8% a 10%	240	900
da 15% a 18%	680	2.600
da 18% a 20%	170	670
da 35% a 38%	10	30
	—	—
	1.100	4.200

Aumento dell'IVA sui prodotti petroliferi (già stabilito nel decreto n. 486)		
da 18% a 20%	200	600
	—	—
Totale	1.300	4.800

Distribuzione degli imponibili IVA per aliquota (anno 1983) e previsioni gettito (in miliardi)

	Imponibile	Gettito lordo
(Aliquote anteriori al decreto-legge)		
0	6.300	—
2	78.750	1.570
8	86.750	6.940
15	122.650	18.400
18	49.700	8.940
35	1.350	470
	—	—
	345.500	36.320
Rimborsi		— 5.200
Risorse CEE		— 2.960
		—
IVA netta		28.160

La parte fiscale del provvedimento è stata oggetto di ampia discussione presso le Commissioni riunite 6^a e 10^a anche in questo rinnovato esame (dopo il dibattito del settembre scorso in sede di conversione del precedente decreto, il n. 495 del 4 agosto 1982); sono stati esaminati numerosi emendamenti, ma nessuno ha trovato accoglimento.

* * *

Alla parte fiscale del decreto-legge in esame sono aggiunte con gli articoli 8 e 9 alcune norme riguardanti la razionalizzazione del settore distributivo commerciale, già esaminate in occasione del decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495.

La Camera dei deputati (atto Camera numero 3662) ha apportato modifiche al testo

governativo che, di massima, corrispondeva al testo del disegno di legge n. 2008, come modificato dal Senato.

L'articolo 8 interviene sulle autorizzazioni di vendita e sull'orario dei negozi dettando norme applicabili temporaneamente, fino alla entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 1984. Per tale periodo viene sospeso il rilascio di autorizzazioni amministrative all'apertura di nuovi negozi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo nei comuni superiori ai 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, agli articoli 11 e seguenti.

In modifica della stessa legge (art. 24, secondo comma, secondo periodo) non può essere negata l'autorizzazione all'ampliamento dei negozi fino a 200 metri quadrati di superficie di vendita e al trasferimento nell'ambito comunale di esercizi con superficie di vendita inferiore ai 200 metri quadrati, sempre che le attività siano in essere da almeno tre anni.

Anche per la concentrazione di almeno due esercizi operanti nello stesso comune da almeno tre anni nello stesso settore merceologico deve essere rilasciata l'autorizzazione per un nuovo esercizio sostitutivo di vendita non superiore ai 400 metri quadrati. Gli ampliamenti ed i trasferimenti in parola sono incentivati, nel caso in cui si richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie, secondo la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche, con l'applicazione delle norme per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94, di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9.

Lo stesso articolo 8, pur confermando la legge 28 luglio 1971, n. 558, per l'orario di vendita, autorizza i sindaci a fissare, in deroga all'articolo 1 della legge stessa ed in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, i limiti giornalieri di apertura dei negozi (purchè non più tardi delle ore 9 e non oltre le ore 20), anche in via differenzia-

ta per settori merceologici; entro tali limiti l'esercente potrà scegliere l'orario di apertura, comprendendovi un minimo di due ore di intervallo pomeridiano.

Il sesto comma dell'articolo 8 equipara, ai fini dell'orario di cui alla legge n. 558 del 1971, alle rosticcerie e pasticcerie gli esercizi specializzati in libri, dischi, opere d'arte e mobili (quest'ultima voce è stata aggiunta dalla Camera dei deputati).

L'articolo 9 dispone la copertura finanziaria dei contributi assicurati dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sui mutui per l'ammodernamento della rete distributiva, stanziando lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1991, attingendo al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1982 e rimandando alla legge finanziaria per gli anni successivi.

Sullo stesso capitolo 9001 del 1982 è stanziato l'importo di lire 2 miliardi per la pubblicità dei listini prezzi depositati presso il Comitato interministeriale prezzi.

Le modalità di corresponsione dei contributi agli esercizi commerciali che assumono mutui per ammodernamento ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già modificate con la legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono ulteriormente adeguate all'entità degli impegni necessari, nonchè ai termini di tempo occorrenti alla stipula delle operazioni di credito; alle regioni viene riservata la facoltà di proporre l'utilizzo dei fondi fino al 50 per cento per il settore del commercio all'ingrosso.

Nell'ambito dello stanziamento di lire 50 miliardi, sono riservati lire 5 miliardi per contributi alle cooperative e consorzi tra commercianti ed operatori turistici per la garanzia collettiva di fidi bancari d'esercizio o di investimento: tale contributo potrà essere dell'uno per cento dei finanziamenti assistiti ed è destinato al fondo di garanzia, su concessione del comitato di gestione previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva sono fiscalmente facoltizzati ad un accantonamento di bilancio adeguato alle garanzie rilasciate.

L'articolo 9 contiene anche una disposizione che consente ai Comuni e loro consorzi, beneficiari dei mutui di cui al decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25, di utilizzare anche per i programmi costruttivi di abitazioni i fondi già destinati all'acquisto di alloggi.

Per quest'ultima disposizione di edilizia abitativa viene anche consentito di attingere (per il suo finanziamento) ai fondi di cui al decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

L'articolo 9, infine, conferma la validità dei provvedimenti adottati per effetto del decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495, mentre l'articolo 8 contiene la salvaguardia delle potestà legislative delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano e l'articolo 10 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione.

* * *

La relazione presentata il 13 settembre 1982 (atto Senato n. 2008-A) per la conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495, contiene, oltre all'analisi dei due articoli che propongono il riordinamento della distribuzione commerciale, alcune considerazioni che giustificano l'urgenza e la portata di quanto può apparire come una miniriforma del commercio, incidendo sulla distribuzione commerciale, sugli orari di vendita e sul credito agevolato al settore.

Tali considerazioni sono tuttora valide e si ritiene pertanto di doverle riportare di seguito, a migliore chiarimento.

Gli obiettivi che si pongono attualmente all'economia italiana nel suo complesso — era scritto in quella relazione — sono rappresentati dal raggiungimento di un elevato livello di produttività in rapporto a quelli dei paesi nel cui sistema produttivo l'Italia è collocata, dal progressivo rientro delle spinte inflazionistiche entro i limiti previsti dal piano economico nazionale, dal superamento degli squilibri territoriali persistenti nelle varie zone del paese.

Il settore commerciale è in grado di dare un grande contributo alla realizzazione di tali obiettivi.

I margini per un accrescimento dei livelli di produttività, di conseguente riduzione dei costi di intermediazione, di eliminazione degli sprechi sono molto elevati. Già il numero degli addetti del settore in rapporto alla popolazione servita in Italia, — molto superiore a quello di altri paesi, ove pure il livello delle spese di consumo *pro capite* risulta sensibilmente maggiore — è indicativo.

Ma esistono anche ampie zone d'Italia dove la frammentazione e la dispersione dell'attività distributiva sono largamente superiori alla media nazionale. Tale insufficiente sviluppo del commercio al dettaglio si ripercuote sul mercato all'ingrosso, caratterizzato in prevalenza da unità operative di piccola dimensione, certamente non in grado, nè da sole nè in forma associata, di recuperare e sviluppare i margini di produttività disponibili.

L'inadeguato sviluppo del settore è attribuibile, quindi, alla prevalenza di unità sottodimensionate, senza capacità e possibilità di attuare piani di ammodernamento e di evoluzione.

La legislazione in vigore, inoltre, non è stata in grado di realizzare gli obiettivi, che pure si era prefissa, di ammodernamento delle strutture distributive, di ampliamento delle dimensioni dei punti di vendita, di un corretto rapporto tra disponibilità di offerta commerciale e popolazione servita.

I limiti della normativa attuale, rappresentata principalmente dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 14 ottobre 1974, n. 524, e 19 maggio 1976, n. 398, sono costituiti dal carattere prevalentemente vincolistico degli strumenti per la programmazione del settore, dalla inadeguatezza dell'ambito comunale di programmazione, dalla difficoltà dei livelli di governo degli organismi preposti all'applicazione della legge per un disegno unitario e coerente di politica commerciale, dalla mancanza di collegamento con gli indirizzi di programmazione economica nazionale.

Una consistente modifica delle aliquote e del regime delle imposte sul valore aggiunto origina, al di là di transitori aggiustamenti, profonde conseguenze ed aspettative

sulla formazione dei prezzi e sulla fissazione dei canali di mercato, specialmente se abbinata ad altri provvedimenti volti ad un risanamento delle finanze pubbliche attraverso un prelievo fiscale.

È particolarmente viva la preoccupazione che l'andamento dei prezzi dei generi di largo e generale consumo, già sottoposto alla spinta inflattiva ed ai ricorrenti fattori stagionali, sia influenzato da talune strozzature organiche del settore della distribuzione, oltre che da fattori speculativi.

Il Governo ha provveduto ad istituire un « osservatorio » dei prezzi ed a disporre il deposito dei listini — tra il 3 settembre e il 20 dicembre — di 35 prodotti di base commercializzati da 250 produttori significativi per il mercato nazionale (provvedimenti CIP nn. 34 e 35 del 5 e 25 agosto 1982), ottenendo un miglioramento del controllo, e nel frattempo è entrata in vigore la legge sulle vendite a peso netto.

È comune valutazione che una certa incidenza sulla lievitazione dei prezzi provenga dalla « polverizzazione » dell'apparato distributivo-commerciale: la relazione ministeriale rammenta che l'indagine, esperita e pubblicata dallo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sui « Caratteri strutturali del sistema distributivo italiano al 1° gennaio 1982 » mostra la continua crescita del numero degli esercizi alimentari, quale saldo tra il decremento settentrionale e l'aumento centro-meridionale, in ulteriore differenziazione geografica; gli esercizi non alimentari aumentano ovunque, con accentuazione nel meridione (+ 3,7 per cento). In questa situazione, il peso dei supermercati e degli organismi associativi, se pure in lenta crescita, diventa sempre meno rilevante.

La rigidità negli orari di vendita in coincidenza con la generalità degli orari di lavoro è indicata come una delle cause di aumento dei prezzi per la ridotta libertà di scelta dell'utenza, e gli esperimenti di allargamento in corso danno risultati positivi, anche se hanno creato una delicata situazione giuridica per alcuni ricorsi ai tribunali amministrativi regionali.

Per queste considerazioni appare giustificata l'anticipazione di qualche punto del disegno di legge governativo del gennaio scorso (atto Senato n. 1705) relativo al « Rioridino della legislazione riguardante il settore commerciale » e di altre proposte parlamentari in materia all'esame della 10^a Commissione permanente del Senato.

Tale Commissione ha effettuato un buon lavoro di verifica e confronto, nell'esame delle varie proposte, ed esiste una intesa sul contemporaneo varo del supporto finanziario agevolativo dei rinnovi di esercizio, proposto da altro disegno di legge governativo (atto Senato n. 1104), anch'esso all'esame di detta Commissione.

Quanto anticipato non è in contraddizione con gli orientamenti emersi in seno alla 10^a Commissione permanente ed appare urgente sia per lo stato di attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sia per la citata delicata situazione giuridica riguardante gli orari sperimentali.

Il completamento dell'esame dell'intera materia al Senato (sulla base dei disegni di legge sopra menzionati) e la previsione dei lavori della Camera dei deputati fanno pensare a tempi assai diversi e ben più lunghi dell'approvazione e del relativo rodaggio applicativo del provvedimento all'esame, caratterizzato da concrete ed efficaci risposte agli interrogativi sui quali in varie sedi si è svolto da tempo un ampio dibattito.

Le Commissioni 6^a e 10^a riunite avevano a suo tempo esaminato le disposizioni contenute negli attuali articoli 8 e 9 confermando la necessità di un intervento nel settore della distribuzione in termini di urgenza, quantomeno per arginare la tendenza attuale alla proliferazione di punti di vendita e per togliere ogni motivazione, anche psicologica, a non giustificati aumenti di prezzo in un periodo in cui al normale andamento stagionale si aggiungono gli effetti, sia pure contenuti, di una manovra fiscale indispensabile al riequilibrio dei conti dello Stato.

Le modifiche apportate ora dalla Camera dei deputati al decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, possono in qualche dettaglio originare osservazioni opinabili ma non tali da indurre a modificare l'impianto del provvedi-

mento, volto ad arginare temporaneamente il proliferare dei punti vendita, a consentire con l'elasticità degli orari una maggior libertà di scelta per il consumatore e con la sanzione legislativa della materia una sollecita definizione del contenzioso causato dagli esperimenti in atto in diversi comuni. Il provvedimento è destinato infine a dirigere verso il settore un certo flusso finanziario a costo contenuto per il proseguimento della razionalizzazione iniziata o progettata dai singoli operatori.

Nelle Commissioni riunite 6^a e 10^a, è prevalsa l'opinione — anche per la parte del provvedimento che riguarda il commercio — di non proporre modifiche al testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

È stato dato mandato quindi ai relatori di riferire favorevolmente proponendo la conversione in legge del decreto-legge, come modificato dall'altro ramo del Parlamento.

SEGNANA e VETTORI, *relatori*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAVORITO)

10 novembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Dissentono i rappresentanti del Gruppo comunista.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

10 novembre 1982

La Commissione, esaminato il provvedimento, esprime a maggioranza, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In primo luogo si rileva la probabile contraddittorietà tra l'obiettivo prefisso di reperire maggiori entrate e di perseguire con vigore una strategia di riduzione dell'area di evasione fiscale, con il correlativo incremento del numero delle aliquote dell'IVA e con il loro aumento di valore. Soprattutto l'incremento del numero delle aliquote dell'IVA rende più difficili e meno efficaci i controlli sugli operatori economici, favorendo al contrario la possibilità di occultare profitti attraverso una ulteriore complicazione delle partite contabili.

In secondo luogo sembra opportuno spostare i commi primo, settimo ed ottavo dell'articolo 9, nel testo sostituito dalla Came-

ra dei deputati, al termine delle norme dispositive del predetto articolo.

In terzo luogo è opportuno modificare la formulazione dell'attuale primo comma dell'articolo 9 e del secondo periodo dell'attuale settimo comma, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 18 della legge n. 468 del 1978: si dovrebbe stabilire l'autorizzazione complessiva di spesa (500 miliardi) da ripartire negli anni compresi tra il 1982 ed il 1991 e rinviare alle leggi finanziarie annuali la fissazione delle *tranches* relative agli anni 1984 e successivi.

Si sollecita infine l'attenzione delle Commissioni riunite sulla correlazione tra le disposizioni di cui all'articolo 9 del provvedimento e quelle contenute nel disegno di legge n. 1104, all'esame in sede referente innanzi alla 10ª Commissione, su cui la Commissione bilancio si è già espressa, invitando la Commissione di merito a sottoporre ad essa il testo definitivo per un nuovo parere.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, secondo comma, sono soppresse le parole « nonché di tartufi ».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — Per le cessioni e le importazioni comunque effettuate, di dischi, nastri e cassette registrati l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

Per le cessioni e le importazioni di tartufi l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento ».

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

« ART. 5-bis. — Nell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”; le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica ”.

La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973.

Dopo il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente:

” Non sono considerate attività commerciali le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere

dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica ”.

La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1974 ».

All'articolo 6:

al terzo comma, sono soppresse le parole: « Il provvedimento ha effetto non prima di trenta giorni dalla sua notifica ed avverso ad esso è ammesso ricorso al Ministro delle finanze, che può disporre la sospensione »;

al quarto comma, sono soppresse le parole: « Il provvedimento è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale a spese dell'interessato »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nonché il provvedimento di sospensione dell'iscrizione nell'albo professionale, di cui al precedente comma, hanno effetto non prima di sessanta giorni dalla notifica. Entro tale termine l'interessato può chiedere la sospensione del provvedimento con istanza diretta alla commissione tributaria di primo grado dinanzi alla quale è proposto od è pendente ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria o contro l'avviso di rettifica o di accertamento. La commissione decide sull'istanza di sospensione entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della stessa, con ordinanza non impugnabile. Durante il giudizio sull'istanza di sospensione il provvedimento non ha effetto. Il provvedimento sospeso dalla commissione produce effetto a conclusione del giudizio avverso l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria od avverso l'avviso di rettifica o di accertamento quando le violazioni siano state in tutto od in parte definitivamente accertate.

Il provvedimento di sospensione della iscrizione nell'albo professionale divenuto comunque efficace è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, a cura dell'organo che l'ha disposto ed a spese dell'interessato ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 1984.

Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sospeso il rilascio di autorizzazioni amministrative all'apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.

A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al precedente comma richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si

applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, in deroga all'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20. Entro tali limiti l'esercente ha facoltà di scegliere l'orario di apertura, comprendente almeno due ore di intervallo pomeridiano. Riducendosi o eliminandosi da parte dell'esercente tale intervallo si riduce corrispondentemente la misura dei limiti giornalieri.

La disposizione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, è estesa agli esercizi specializzati nella vendita di libri, di dischi, di nastri magnetici, di opere d'arte, di oggetti di antiquariato, di articoli ricordo e di mobili.

Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991.

I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono elevati a

due miliardi di lire per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517, e a un miliardo per gli altri soggetti e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.

Sono altresì elevati a 20 miliardi di lire i limiti di finanziamento per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso non alimentari e per le società consorziali con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, settimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, su proposta dei rappresentanti delle regioni nel comitato di gestione, la quota riservata al commercio all'ingrosso può essere elevata fino al 50 per cento.

I termini di un anno per la stipula delle operazioni di finanziamento e di due anni per la concessione del contributo, previsti dall'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificati dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione del comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge 10 ottobre 1975, n. 517, al massimo, rispettivamente, fino a tre e quattro anni, anche per le operazioni in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per la pubblicità dei listini dei prezzi depositati presso il Comitato interministeriale dei prezzi è stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 2 miliardi.

All'onere di lire 52 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per il 1982, e all'onere di lire 50 miliardi per l'anno 1983, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, all'uopo utilizzando l'accantonamento: « Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva ». Per gli anni successivi, sino al 1991, si provvederà mediante la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso, annualmente, dal comitato di gestione previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo.

Le cooperative ed i consorzi di cui al precedente comma possono accantonare, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un importo commisurato all'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate risultanti in bilancio, per la costituzione di un fondo a copertura di eventuali perdite derivanti dal mancato rimborso delle somme pagate nella qualità di garanti.

I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, possono destinare al completamento del programma previsto dallo stesso articolo 8 le somme dai medesimi non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto-legge.

Ove il completamento delle opere non trovasse intera copertura finanziaria da quanto stabilito nel precedente comma, si attinge alle quote di rifinanziamento dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 ».

Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici

sorti sulla base delle medesime disposizioni.

Le norme contenute nel comma precedente si applicano altresì all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, limitatamente alla disposizione per effetto della quale l'aliquota del 18 per cento si applica alle cessioni e alle importazioni di dischi, nastri e cassette registrati, nonché all'articolo 3, secondo comma, dello stesso decreto, limitatamente alle disposizioni relative alle cessioni e alle importazioni di tartufi.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 4 ottobre 1982.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le aliquote della imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8, del 15, del 18 e del 35 per cento sono elevate rispettivamente al 10, al 18, al 20 e al 38 per cento.

Le tabelle allegato A, B, C, D ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 2.

In deroga a quanto disposto nel precedente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto resta ferma nella misura dell'8 per cento per gli spettacoli e le attività indicati al n. 1), per i servizi indicati al n. 2), per le prestazioni di servizi di cui al n. 3), limitatamente ai servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico e per quelle indicate al n. 5), parte terza, della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le cessioni e le importazioni dei seguenti prodotti:

uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, esclusi gli zuccheri aromatizzati e i coloriti (v.d. ex 17.01);

purèe e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 21 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);

caffè, anche torrefatto o decaffeinato (v.d. ex 09.01);

prodotti tessili di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, esclusi i prodotti per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tessuti di lino o di seta, nonché quelli indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

saponi comuni (v.d. ex 34.01);

gas ed energia elettrica per uso domestico;

prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini;

prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.

ARTICOLO 3.

In deroga a quanto disposto nel precedente articolo 1, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento per le cessioni e le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, fresche, refrigerate, congelate o sur-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

Identico.

Articolo 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

gelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06). Resta ferma al quindici per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina (v.d. ex 01.03), delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06), di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, destinati all'alimentazione umana, nonché per le cessioni e le importazioni degli olii da gas (v.d. ex 27.10).

Per le cessioni e le importazioni di aragoste, astici (*Homarus* sp. p.), ostriche, freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; non sgusciati, semplicemente cotti in acqua; preparati o conservati (v.d. 03.03-A I; A II; B I; ex 16.05-B); di storione e salmone affumicati nonché di tartufi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del trentotto per cento.

Per le prestazioni di servizi delle radiodiffusioni aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'articolo 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del due per cento.

Per le prestazioni di servizi relativi alla fornitura di calore eseguite mediante la gestione di impianti di riscaldamento si applica l'aliquota stabilita per le cessioni del combustibile impiegato per la produzione del calore stesso. Qualora nell'impianto di riscaldamento siano impiegati, in modo combinato o alternativo, due o più combustibili soggetti ad aliquote diverse si applica l'aliquota più alta.

ARTICOLO 4.

Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38 per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nel 9,10 nel 16,65 e nel 27,55 per cento. In tutti i casi di importi com-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Per le cessioni e le importazioni di aragoste, astici (*Homarus* sp. p.), ostriche, freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; non sgusciati, semplicemente cotti in acqua; preparati o conservati (v.d. 03.03-A I; A II; B I; ex 16.05-B); di storione e salmone affumicati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del trentotto per cento.

Identico.

Identico.

Articolo 3-bis.

Per le cessioni e le importazioni comunque effettuate, di dischi, nastri e cassette registrati l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

Per le cessioni e le importazioni di tartufi l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento.

Articolo 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*):

prensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 110 quando l'imposta è del 10 per cento, per 120 quando l'imposta è del 20 per cento e per 138 quando l'imposta è del 38 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 5.

Nel primo comma dell'articolo 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526, le parole « da IV e XIV » sono sostituite dalle parole « da IV a XV ».

I trasporti dei prodotti agricoli e ittici di cui alla tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuati, nell'ambito delle fasi di produzione, lavorazione e conservazione, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, primo comma, dell'anzidetto decreto, in conto proprio o da altri per conto dei medesimi, sono esonerati dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento qualora avvengano dal luogo di produzione ai locali della azienda agricola ovvero delle cooperative di cui i produttori sono soci, dei relativi consorzi o altri organismi associativi.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 5.

Identico.

Articolo 5-bis.

Nell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica ».

La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973.

Dopo il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente:

« Non sono considerate attività commerciali le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica ».

La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1974.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 6.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e del decreto ministeriale 1° settembre 1931, emanato in esecuzione dell'articolo 63 della stessa legge, non operano per le seguenti violazioni:

a) mancata compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni;

b) indicazione, sui documenti di cui al precedente punto a), di beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o indicazione degli stessi beni in quantità diversa ovvero compilazione dei documenti in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti;

c) mancata emissione della ricevuta fiscale prevista dai decreti ministeriali emanati a norma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione è prescritta.

Tuttavia, nel caso di più violazioni di ciascuna delle disposizioni richiamate nelle lettere di cui al precedente comma, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

All'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese. Il provvedimento ha effetto non prima di trenta giorni dalla sua notifica ed avverso ad esso è ammesso ricorso al Ministro delle finanze, che può disporre la sospensione. ».

Qualora sia stato notificato avviso di rettifica o di accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repub-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 6.

Identico.

Identico.

Identico:

« Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese ».

Qualora sia stato notificato avviso di rettifica o di accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

blica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nei confronti di esercenti arti e professioni, in dipendenza di violazione degli obblighi di fatturazione o registrazione previsti dallo stesso decreto, l'intendente di finanza, su richiesta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, può proporre all'organo competente per la tenuta dell'albo professionale la sospensione dell'iscrizione nell'albo stesso per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi. L'organo competente per la tenuta dell'albo dovrà decidere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale a spese dell'interessato.

ARTICOLO 7.

I primi due commi dell'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, come modificati dalla legge 19 marzo 1980, n. 78, sono sostituiti dai seguenti:

« Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nei confronti di esercenti arti e professioni, in dipendenza di violazione degli obblighi di fatturazione o registrazione previsti dallo stesso decreto, l'intendente di finanza, su richiesta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, può proporre all'organo competente per la tenuta dell'albo professionale la sospensione dell'iscrizione nell'albo stesso per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi. L'organo competente per la tenuta dell'albo dovrà decidere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nonché il provvedimento di sospensione dell'iscrizione nell'albo professionale, di cui al precedente comma, hanno effetto non prima di sessanta giorni dalla notifica. Entro tale termine l'interessato può chiedere la sospensione del provvedimento con istanza diretta alla commissione tributaria di primo grado dinanzi alla quale è proposto od è pendente ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria o contro l'avviso di rettifica o di accertamento. La commissione decide sull'istanza di sospensione entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della stessa, con ordinanza non impugnabile. Durante il giudizio sull'istanza di sospensione il provvedimento non ha effetto. Il provvedimento sospeso dalla commissione produce effetto a conclusione del giudizio avverso l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria od avverso l'avviso di rettifica o di accertamento quando le violazioni siano state in tutto od in parte definitivamente accertate.

Il provvedimento di sospensione della iscrizione nell'albo professionale divenuto comunque efficace è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, a cura dell'organo che l'ha disposto ed a spese dell'interessato.

Articolo 7.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti fino a lire 6.000 nette:

corrispettivi fino a lire 3.150 nette, il 4 per cento;

corrispettivi da lire 3.151 nette fino a lire 6.000 nette, l'8 per cento;

corrispettivi da lire 6.001 nette fino a lire 13.000 nette, il 15 per cento;

corrispettivi da lire 13.001 nette fino a lire 18.000 nette, il 20 per cento;

corrispettivi da lire 18.001 nette fino a lire 25.000 nette, il 25 per cento;

corrispettivi oltre lire 25.000 nette, il 50 per cento.

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a lire 6.000 nette deve corrispondere almeno al venti per cento dei posti disponibili. ».

L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1978, n. 20, è stabilita nella misura del 13 per cento. L'aliquota è ridotta alla metà per i prezzi netti inferiori a lire 1.500.

ARTICOLO 8.

Le disposizioni del presente e del successivo articolo si applicano fino all'entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio.

Limitatamente ai comuni con oltre diecimila abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sospeso il rilascio di autorizzazioni amministrative all'apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo aventi superficie di vendita inferiore a 200 metri quadrati.

A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 300 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati.

Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al precedente comma richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e suc-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 8.

Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 1984.

Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sospeso il rilascio di autorizzazioni amministrative all'apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.

A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di alme-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

cessive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 28 luglio 1971, n. 558, per l'orario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri, nella misura di dodici ore consecutive, mediante l'indicazione dell'ora di apertura antimeridiana, non prima delle ore 7, e della chiusura serale, non dopo le ore 20. L'esercente fissa, all'interno dei limiti giornalieri, il proprio orario di vendita comprendente comunque l'apertura dalle ore 9,30 alle ore 12,30, nonché un intervallo pomeridiano di almeno due ore. Riducendosi l'intervallo di due ore è corrispondentemente ridotta la misura dei limiti giornalieri.

La disposizione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, è estesa agli esercizi specializzati nella vendita di libri, di dischi, di nastri magnetici, di opere d'arte, di oggetti di antiquariato e di articoli ricordo.

ARTICOLO 9.

La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991.

All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al primo comma relativamente al 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere relativo agli anni dal 1983 al 1991 si provvede mediante la legge finanziaria dei rispettivi anni.

I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, con-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

no due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al precedente comma richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, in deroga all'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20. Entro tali limiti l'esercente ha facoltà di scegliere l'orario di apertura, comprendente almeno due ore di intervallo pomeridiano. Riducendosi o eliminandosi da parte dell'esercente tale intervallo si riduce corrispondentemente la misura dei limiti giornalieri.

La disposizione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, è estesa agli esercizi specializzati nella vendita di libri, di dischi, di nastri magnetici, di opere d'arte, di oggetti di antiquariato, di articoli ricordo e di mobili.

Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 9.

La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991.

I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono elevati a due miliardi di lire per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517, e a un miliardo per gli altri soggetti e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.

Sono altresì elevati a 20 miliardi di lire i limiti di finanziamento per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso non alimen-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

vertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono elevati a due miliardi di lire per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517, e ad un miliardo per gli altri soggetti e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, settimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, su proposta delle singole regioni, la quota riservata al commercio all'ingrosso può essere elevata fino al 50 per cento.

I termini di un anno per la stipula delle operazioni di finanziamento e di due anni per la concessione del contributo, previsti dall'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificati dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione del comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge 10 ottobre 1975, n. 517, al massimo, rispettivamente, fino a tre e quattro anni, anche per le operazioni in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso, annualmente, dal comitato di gestione previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal primo comma del presente articolo.

Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono esenti da imposta secondo le modalità previste dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Per la pubblicità dei listini dei prezzi depositati presso il Comitato interministeriale dei prezzi è stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 2 miliardi.

All'onere si provvede, relativamente al 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

tari e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, settimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, su proposta dei rappresentanti delle regioni nel comitato di gestione, la quota riservata al commercio all'ingrosso può essere elevata fino al 50 per cento.

I termini di un anno per la stipula delle operazioni di finanziamento e di due anni per la concessione del contributo, previsti dall'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificati dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione del comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge 10 ottobre 1975, n. 517, al massimo, rispettivamente, fino a tre e quattro anni, anche per le operazioni in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per la pubblicità dei listini dei prezzi depositati presso il Comitato interministeriale dei prezzi è stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 2 miliardi.

All'onere di lire 52 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per il 1982, e all'onere di lire 50 miliardi per l'anno 1983, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, all'uopo utilizzando l'accantonamento: « Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva ». Per gli anni successivi, sino al 1991, si provvederà mediante la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso, annualmente, dal comitato di gestione previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo.

Le cooperative ed i consorzi di cui al precedente comma possono accantonare, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un importo commisurato all'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate risultanti in bilancio, per la costituzione di un fondo a copertura di eventuali perdite derivanti dal mancato rimborso delle somme pagate nella qualità di garanti.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, possono destinare al completamento del programma previsto dallo stesso articolo 8 le somme dai medesimi non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto-legge.

ARTICOLO 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA
— LA MALFA — MARCORÀ.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, possono destinare al completamento del programma previsto dallo stesso articolo 8 le somme dai medesimi non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto-legge.

Ove il completamento delle opere non trovasse intera copertura finanziaria da quanto stabilito nel precedente comma, si attinge alle quote di rifinanziamento dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

TABELLE (*)

(*) *Al testo delle tabelle, la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni.*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA ALLEGATO A

TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2462	1303,67	833,33	400	5000
2984	1536,00	1000,00	480	6000
3482	1791,33	1166,67	560	7000
3979	2047,67	1333,33	640	8000
4477	2303,00	1500,00	720	9000
4974	2559,33	1666,67	800	10000
5472	2814,67	1833,33	880	11000
5969	3071,00	2000,00	960	12000
6466	3327,33	2166,67	1040	13000
6964	3582,67	2333,33	1120	14000
7461	3839,00	2500,00	1200	15000
7959	4094,33	2666,67	1280	16000
8456	4350,67	2833,33	1360	17000
8954	4606,00	3000,00	1440	18000
9451	4862,33	3166,67	1520	19000
9949	5117,67	3333,33	1600	20000
10944	5629,33	3666,67	1760	22000
11938	6142,00	4000,00	1920	24000
12933	6653,67	4333,33	2080	26000
13928	7165,33	4666,67	2240	28000
14923	7677,00	5000,00	2400	30000
15918	8188,67	5333,33	2560	32000
16913	8700,33	5666,67	2720	34000
17908	9212,00	6000,00	2880	36000
18903	9723,67	6333,33	3040	38000
19898	10235,33	6666,67	3200	40000
20893	10747,00	7000,00	3360	42000
21888	11258,67	7333,33	3520	44000
22883	11770,33	7666,67	3680	46000
23877	12283,00	8000,00	3840	48000
24872	12794,67	8333,33	4000	50000
29847	15353,00	10000,00	4800	60000
34822	17911,33	11666,67	5600	70000
39796	20470,67	13333,33	6400	80000
44771	23029,00	15000,00	7200	90000
49745	25588,33	16666,67	8000	100000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA ALLEGATO B

T R I N C I A T I

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
730	2283,33	666,67	320	4000
763	2438,67	708,33	340	4250
806	2584,00	750,00	360	4500
849	2729,33	791,67	380	4750
893	2873,67	833,33	400	5000
1026	2929,00	875,00	420	5250
1069	3074,33	916,67	440	5500
1122	3209,67	958,33	460	5750
1165	3355,00	1000,00	480	6000
1208	3500,33	1041,67	500	6250
1251	3645,67	1083,33	520	6500
1294	3791,00	1125,00	540	6750
1348	3925,33	1166,67	560	7000
1391	4070,67	1208,33	580	7250
1434	4216,00	1250,00	600	7500
1477	4361,33	1291,67	620	7750
1520	4506,67	1333,33	640	8000
1573	4642,00	1375,00	660	8250
1616	4787,33	1416,67	680	8500
1759	4832,67	1458,33	700	8750
1873	4907,00	1500,00	720	9000
1926	5042,33	1541,67	740	9250
1969	5187,67	1583,33	760	9500
2022	5323,00	1625,00	780	9750
2075	5458,33	1666,67	800	10000
2118	5603,67	1708,33	820	10250
2171	5739,00	1750,00	840	10500
2224	5874,33	1791,67	860	10750
2268	6018,67	1833,33	880	11000
2321	6154,00	1875,00	900	11250
2374	6289,33	1916,67	920	11500
2417	6434,67	1958,33	940	11750
2470	6570,00	2000,00	960	12000
2523	6705,33	2041,67	980	12250
2576	6840,67	2083,33	1000	12500
2619	6986,00	2125,00	1020	12750
2673	7120,33	2166,67	1040	13000
2726	7255,67	2208,33	1060	13250
2779	7391,00	2250,00	1080	13500
2832	7526,33	2291,67	1100	13750
2885	7661,67	2333,33	1120	14000
2938	7797,00	2375,00	1140	14250
2991	7932,33	2416,67	1160	14500
3044	8067,67	2458,33	1180	14750
3098	8202,00	2500,00	1200	15000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE TABELLA ALLEGATA F

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2151	6337,33	2541,67	1220	15250
3204	8472,67	2983,33	1240	15500
3257	8608,00	2625,00	1260	15750
3310	8743,33	2666,67	1280	16000
3363	8878,67	2708,33	1300	16250
3416	9014,00	2750,00	1320	16500
3469	9149,33	2791,67	1340	16750
3523	9283,67	2833,33	1360	17000
3576	9419,00	2875,00	1380	17250
3629	9554,33	2916,67	1400	17500
3682	9689,67	2958,33	1420	17750
3735	9825,00	3000,00	1440	18000
3788	9960,33	3041,67	1460	18250
3841	10095,67	3083,33	1480	18500
3894	10231,00	3125,00	1500	18750
3946	10365,33	3166,67	1520	19000
4001	10500,67	3208,33	1540	19250
4054	10636,00	3250,00	1560	19500
4107	10771,33	3291,67	1580	19750
4160	10906,67	3333,33	1600	20000
4213	11042,00	3375,00	1620	20250
4266	11177,33	3416,67	1640	20500
4319	11312,67	3458,33	1660	20750
4373	11447,00	3500,00	1680	21000
4426	11582,33	3541,67	1700	21250
4479	11717,67	3583,33	1720	21500
4532	11853,00	3625,00	1740	21750
4585	11988,33	3666,67	1760	22000
4638	12123,67	3708,33	1780	22250
4691	12259,00	3750,00	1800	22500
4744	12394,33	3791,67	1820	22750
4798	12528,67	3833,33	1840	23000
4851	12664,00	3875,00	1860	23250
4904	12799,33	3916,67	1880	23500
4957	12934,67	3958,33	1900	23750
5010	13070,00	4000,00	1920	24000
5063	13205,33	4041,67	1940	24250
5116	13340,67	4083,33	1960	24500
5169	13476,00	4125,00	1980	24750
5223	13610,33	4166,67	2000	25000
5287	13734,67	4208,33	2020	25250
5340	13870,00	4250,00	2040	25500
5392	14006,33	4291,67	2060	25750
5444	14142,67	4333,33	2080	26000
5497	14278,00	4375,00	2100	26250
5549	14414,33	4416,67	2120	26500
5601	14550,67	4458,33	2140	26750
5654	14686,00	4500,00	2160	27000
5706	14822,33	4541,67	2180	27250

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE TABELLA ALLEGATA B

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
5759	14957,67	4583,33	2200	27500
5811	15094,00	4625,00	2220	27750
5863	15230,33	4666,67	2240	28000
5916	15365,67	4708,33	2260	28250
5968	15502,00	4750,00	2280	28500
6020	15638,33	4791,67	2300	28750
6073	15773,67	4833,33	2320	29000
6125	15910,00	4875,00	2340	29250
6178	16045,33	4916,67	2360	29500
6230	16181,67	4958,33	2380	29750
6282	16318,00	5000,00	2400	30000
6806	17677,33	5416,67	2600	32500
7330	19036,67	5833,33	2800	35000
7853	20397,00	6250,00	3000	37500
8377	21756,33	6666,67	3200	40000
8900	23116,67	7083,33	3400	42500
9424	24476,00	7500,00	3600	45000
9948	25835,33	7916,67	3800	47500
10471	27195,67	8333,33	4000	50000
10995	28555,00	8750,00	4200	52500
11519	29914,33	9166,67	4400	55000
12042	31274,67	9583,33	4600	57500
12566	32634,00	10000,00	4800	60000
13090	33993,33	10416,67	5000	62500
13613	35353,67	10833,33	5200	65000
14137	36713,00	11250,00	5400	67500
14661	38072,33	11666,67	5600	70000
15184	39432,67	12083,33	5800	72500
15708	40792,00	12500,00	6000	75000
16231	42152,33	12916,67	6200	77500
16755	43511,67	13333,33	6400	80000
17279	44871,00	13750,00	6600	82500
17802	46231,33	14166,67	6800	85000
18326	47590,67	14583,33	7000	87500
18850	48950,00	15000,00	7200	90000
19373	50310,33	15416,67	7400	92500
19897	51669,67	15833,33	7600	95000
20421	53029,00	16250,00	7800	97500
20944	54389,33	16666,67	8000	100000
21467	55749,67	17083,33	8200	102500
21990	57110,00	17500,00	8400	105000
22513	58470,33	17916,67	8600	107500
23036	59830,67	18333,33	8800	110000
23559	61191,00	18750,00	9000	112500
24082	62551,33	19166,67	9200	115000
24605	63911,67	19583,33	9400	117500
25128	65272,00	20000,00	9600	120000
25651	66632,33	20416,67	9800	122500
26174	67992,67	20833,33	10000	125000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE TABELLA ALLEGATA B

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
26697	69353,00	21250,00	10200	127500
27220	70713,33	21666,67	10400	130000
27743	72073,67	22083,33	10600	132500
28266	73434,00	22500,00	10800	135000
28789	74794,33	22916,67	11000	137500
29312	76154,67	23333,33	11200	140000
29835	77515,00	23750,00	11400	142500
30358	78875,33	24166,67	11600	145000
30881	80235,67	24583,33	11800	147500
31404	81596,00	25000,00	12000	150000
31927	82956,33	25416,67	12200	152500
32450	84316,67	25833,33	12400	155000
32973	85677,00	26250,00	12600	157500
33496	87037,33	26666,67	12800	160000
34019	88397,67	27083,33	13000	162500
34542	89758,00	27500,00	13200	165000
35065	91118,33	27916,67	13400	167500
35588	92478,67	28333,33	13600	170000
36111	93839,00	28750,00	13800	172500
36634	95199,33	29166,67	14000	175000
37157	96559,67	29583,33	14200	177500
37680	97920,00	30000,00	14400	180000
38203	99280,33	30416,67	14600	182500
38726	100640,67	30833,33	14800	185000
39249	102001,00	31250,00	15000	187500
39772	103361,33	31666,67	15200	190000
40295	104721,67	32083,33	15400	192500
40818	106082,00	32500,00	15600	195000
41341	107442,33	32916,67	15800	197500
41864	108802,67	33333,33	16000	200000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA ALLEGATO C

S I G A R I (A)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
COMUNI				
4990	1036,67	1333,33	640	8000
5173	1607,00	1500,00	720	9000
5355	2178,33	1666,67	800	10000
5526	2758,67	1833,33	880	11000
5710	3330,00	2000,00	960	12000
6063	3730,33	2166,67	1040	13000
6555	3991,67	2333,33	1120	14000
7098	4202,00	2500,00	1200	15000
7640	4413,33	2666,67	1280	16000
8233	4573,67	2833,33	1360	17000
8825	4735,00	3000,00	1440	18000
9418	4895,33	3166,67	1520	19000
10010	5056,67	3333,33	1600	20000
10603	5217,00	3500,00	1680	21000
11195	5378,33	3666,67	1760	22000
11788	5538,67	3833,33	1840	23000
12380	5700,00	4000,00	1920	24000
12973	5860,33	4166,67	2000	25000
13712	5874,67	4333,33	2080	26000
14240	6100,00	4500,00	2160	27000
14767	6326,33	4666,67	2240	28000
15295	6551,67	4833,33	2320	29000
15822	6778,00	5000,00	2400	30000
16877	7229,67	5333,33	2560	32000
17932	7681,33	5666,67	2720	34000
18987	8133,00	6000,00	2880	36000
20042	8584,67	6333,33	3040	38000
21097	9036,33	6666,67	3200	40000
22152	9488,00	7000,00	3360	42000
23207	9939,67	7333,33	3520	44000
24262	10391,33	7666,67	3680	46000
25316	10844,00	8000,00	3840	48000
26371	11295,67	8333,33	4000	50000
27426	11747,33	8666,67	4160	52000
28481	12199,00	9000,00	4320	54000
29536	12650,67	9333,33	4480	56000
30591	13102,33	9666,67	4640	58000
31646	13554,00	10000,00	4800	60000
32701	14005,67	10333,33	4960	62000
33756	14457,33	10666,67	5120	64000
34811	14909,00	11000,00	5280	66000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
35866	15360,67	11333,33	5440	68000
36921	15812,33	11666,67	5600	70000
37975	16265,00	12000,00	5760	72000
39030	16716,67	12333,33	5920	74000
40085	17168,33	12666,67	6080	76000
41140	17620,00	13000,00	6240	78000
42195	18071,67	13333,33	6400	80000
43250	18523,33	13666,67	6560	82000
44305	18975,00	14000,00	6720	84000
45360	19426,67	14333,33	6880	86000
46415	19878,33	14666,67	7040	88000
47470	20330,00	15000,00	7200	90000
52744	22589,33	16666,67	8000	100000
58018	24848,67	18333,33	8800	110000
63292	27108,00	20000,00	9600	120000
68566	29367,33	21666,67	10400	130000
73840	31626,67	23333,33	11200	140000
79114	33886,00	25000,00	12000	150000
ALTRI				
2905	4628,33	1666,67	800	10000
3178	5108,67	1833,33	880	11000
3450	5590,00	2000,00	960	12000
3733	6060,33	2166,67	1040	13000
4005	6541,67	2333,33	1120	14000
4278	7022,00	2500,00	1200	15000
4550	7503,33	2666,67	1280	16000
4823	7983,67	2833,33	1360	17000
5105	8455,00	3000,00	1440	18000
5378	8935,33	3166,67	1520	19000
5650	9416,67	3333,33	1600	20000
5923	9897,00	3500,00	1680	21000
6195	10378,33	3666,67	1760	22000
6478	10848,67	3833,33	1840	23000
6750	11330,00	4000,00	1920	24000
7023	11810,33	4166,67	2000	25000
7295	12291,67	4333,33	2080	26000
7568	12772,00	4500,00	2160	27000
7850	13243,33	4666,67	2240	28000
8123	13723,67	4833,33	2320	29000
8395	14205,00	5000,00	2400	30000
8668	14685,33	5166,67	2480	31000
8940	15166,67	5333,33	2560	32000
9223	15637,00	5500,00	2640	33000
9495	16118,33	5666,67	2720	34000
9768	16598,67	5833,33	2800	35000
10040	17080,00	6000,00	2880	36000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE TABELLA ALLEGATA C

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
10312	17560,33	6166,67	2960	37000
10595	18031,67	6333,33	3040	38000
10868	18512,00	6500,00	3120	39000
11140	18993,33	6666,67	3200	40000
11413	19473,67	6833,33	3280	41000
11685	19955,00	7000,00	3360	42000
11968	20425,33	7166,67	3440	43000
12240	20906,67	7333,33	3520	44000
12513	21387,00	7500,00	3600	45000
12785	21868,33	7666,67	3680	46000
13058	22348,67	7833,33	3760	47000
13340	22820,00	8000,00	3840	48000
13613	23300,33	8166,67	3920	49000
13885	23781,67	8333,33	4000	50000
14158	24262,00	8500,00	4080	51000
14430	24743,33	8666,67	4160	52000
14713	25213,67	8833,33	4240	53000
14985	25695,00	9000,00	4320	54000
15258	26175,33	9166,67	4400	55000
15530	26656,67	9333,33	4480	56000
15803	27137,00	9500,00	4560	57000
16085	27608,33	9666,67	4640	58000
16358	28088,67	9833,33	4720	59000
16630	28570,00	10000,00	4800	60000
16903	29050,33	10166,67	4880	61000
17175	29531,67	10333,33	4960	62000
17458	30002,00	10500,00	5040	63000
17730	30483,33	10666,67	5120	64000
18003	30963,67	10833,33	5200	65000
18275	31445,00	11000,00	5280	66000
18548	31925,33	11166,67	5360	67000
18830	32396,67	11333,33	5440	68000
19103	32877,00	11500,00	5520	69000
19375	33358,33	11666,67	5600	70000
19648	33838,67	11833,33	5680	71000
19920	34320,00	12000,00	5760	72000
20203	34790,33	12166,67	5840	73000
20475	35271,67	12333,33	5920	74000
20748	35752,00	12500,00	6000	75000
21020	36233,33	12666,67	6080	76000
21293	36713,67	12833,33	6160	77000
21575	37185,00	13000,00	6240	78000
21848	37665,33	13166,67	6320	79000
22120	38146,67	13333,33	6400	80000
22393	38627,00	13500,00	6480	81000
22665	39108,33	13666,67	6560	82000
22948	39578,67	13833,33	6640	83000
23220	40060,00	14000,00	6720	84000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE TABELLA ALLEGATA C

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
22493	40540,33	14166,67	6800	85000
22765	41021,67	14333,33	6880	86000
24038	41502,00	14500,00	6960	87000
24320	41973,33	14666,67	7040	88000
24593	42453,67	14833,33	7120	89000
24865	42935,00	15000,00	7200	90000
25138	43415,33	15166,67	7280	91000
25410	43896,67	15333,33	7360	92000
25693	44367,00	15500,00	7440	93000
25965	44848,33	15666,67	7520	94000
26238	45328,67	15833,33	7600	95000
26510	45810,00	16000,00	7680	96000
26783	46290,33	16166,67	7760	97000
27065	46761,67	16333,33	7840	98000
27338	47242,00	16500,00	7920	99000
27610	47723,33	16666,67	8000	100000
27883	48203,67	16833,33	8080	101000
28155	48685,00	17000,00	8160	102000
28438	49155,33	17166,67	8240	103000
28710	49636,67	17333,33	8320	104000
28983	50117,00	17500,00	8400	105000
29255	50598,33	17666,67	8480	106000
29528	51078,67	17833,33	8560	107000
29810	51550,00	18000,00	8640	108000
30083	52030,33	18166,67	8720	109000
30355	52511,67	18333,33	8800	110000
30628	52992,00	18500,00	8880	111000
30900	53473,33	18666,67	8960	112000
31183	53943,67	18833,33	9040	113000
31455	54425,00	19000,00	9120	114000
31728	54905,33	19166,67	9200	115000
32000	55386,67	19333,33	9280	116000
32273	55867,00	19500,00	9360	117000
32555	56338,33	19666,67	9440	118000
32828	56818,67	19833,33	9520	119000
33100	57300,00	20000,00	9600	120000
33373	57780,33	20166,67	9680	121000
33645	58261,67	20333,33	9760	122000
33928	58732,00	20500,00	9840	123000
34200	59213,33	20666,67	9920	124000
34473	59693,67	20833,33	10000	125000
34745	60175,00	21000,00	10080	126000
35018	60655,33	21166,67	10160	127000
35300	61126,67	21333,33	10240	128000
35573	61607,00	21500,00	10320	129000
35785	62148,33	21666,67	10400	130000
38843	66623,67	23333,33	11200	140000
41617	71383,00	25000,00	12000	150000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
44392	76141,33	26666,67	12800	160000
47166	80500,67	28333,33	13600	170000
49941	85659,00	30000,00	14400	180000
52715	90418,33	31666,67	15200	190000
55490	95176,67	33333,33	16000	200000
58265	99935,00	35000,00	16800	210000
61039	104694,34	36666,66	17600	220000
63814	109452,67	38333,33	18400	230000
66588	114212,00	40000,00	19200	240000
69363	118970,34	41666,66	20000	250000
72138	123728,67	43333,33	20800	260000
74912	128486,00	45000,00	21600	270000
77687	133246,34	46666,66	22400	280000
80461	138005,67	48333,33	23200	290000
83236	142764,00	50000,00	24000	300000
86010	147523,34	51666,66	24800	310000
88785	152281,67	53333,33	25600	320000
91560	157040,00	55000,00	26400	330000
94334	161799,34	56666,66	27200	340000
97109	166557,67	58333,33	28000	350000
99883	171317,00	60000,00	28800	360000
102658	176075,34	61666,66	29600	370000
105432	180834,67	63333,33	30400	380000
108207	185593,00	65000,00	31200	390000
110982	190351,34	66666,66	32000	400000
113756	195110,67	68333,33	32800	410000
116531	199869,00	70000,00	33600	420000
119305	204628,34	71666,66	34400	430000
122080	209386,67	73333,33	35200	440000
124854	214146,00	75000,00	36000	450000
127629	218904,34	76666,66	36800	460000
130404	223662,67	78333,33	37600	470000
133178	228422,00	80000,00	38400	480000
135953	233180,34	81666,66	39200	490000
138727	237939,67	83333,33	40000	500000
152600	261733,34	91666,66	44000	550000

(A) - SONO CONSIDERATI 'SIGARI' AI FINI DELLA PRESENTE CLASSIFICAZIONE I SIGARI DI PESO NON INFERIORE A GRAMMI 2. SONO CONSIDERATI 'COMUNI' I SIGARI FABBRICATI INTEGRALMENTE CON TABACCO NATURALE.

(C) - PER CHILGRAMMO CONVENZIONALE S'INTENDONO 200SIGARI O 400 SIGARETTI O VERO 1000 SIGARETTE.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA ALLEGATO D

SIGARETTI (B)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
	CENTUNI			
4990	1036,67	1333,33	640	8000
5173	1607,00	1500,00	720	9000
5355	2178,33	1666,67	800	10000
5528	2758,67	1833,33	880	11000
5710	3330,00	2000,00	960	12000
6063	3730,33	2166,67	1040	13000
6555	3991,67	2333,33	1120	14000
7098	4202,00	2500,00	1200	15000
7640	4413,33	2666,67	1280	16000
8233	4573,67	2833,33	1360	17000
8825	4735,00	3000,00	1440	18000
9418	4895,33	3166,67	1520	19000
10010	5056,67	3333,33	1600	20000
10603	5217,00	3500,00	1680	21000
11195	5378,33	3666,67	1760	22000
11788	5538,67	3833,33	1840	23000
12380	5700,00	4000,00	1920	24000
12973	5860,33	4166,67	2000	25000
13712	5674,67	4333,33	2080	26000
14240	6100,00	4500,00	2160	27000
14767	6326,33	4666,67	2240	28000
15295	6551,67	4833,33	2320	29000
15822	6778,00	5000,00	2400	30000
16877	7229,67	5333,33	2560	32000
17932	7681,33	5666,67	2720	34000
18987	8133,00	6000,00	2880	36000
20042	8584,67	6333,33	3040	38000
21097	9036,33	6666,67	3200	40000
22152	9488,00	7000,00	3360	42000
23207	9939,67	7333,33	3520	44000
24262	10391,33	7666,67	3680	46000
25316	10844,00	8000,00	3840	48000
26371	11295,67	8333,33	4000	50000
27426	11747,33	8666,67	4160	52000
28481	12199,00	9000,00	4320	54000
29536	12650,67	9333,33	4480	56000
30591	13102,33	9666,67	4640	58000
31646	13554,00	10000,00	4800	60000
32701	14005,67	10333,33	4960	62000
33756	14457,33	10666,67	5120	64000
34811	14909,00	11000,00	5280	66000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE TABELLA ALLEGATE C

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
35866	15360,67	11333,33	5440	68000
36921	15812,33	11666,67	5600	70000
37975	16265,00	12000,00	5760	72000
39030	16716,67	12333,33	5920	74000
40085	17168,33	12666,67	6080	76000
41140	17620,00	13000,00	6240	78000
42195	18071,67	13333,33	6400	80000
43250	18523,33	13666,67	6560	82000
44305	18975,00	14000,00	6720	84000
45360	19426,67	14333,33	6880	86000
46415	19878,33	14666,67	7040	88000
47470	20330,00	15000,00	7200	90000
52744	22589,33	16666,67	8000	100000
58018	24848,67	18333,33	8800	110000
63292	27108,00	20000,00	9600	120000
68566	29367,33	21666,67	10400	130000
73840	31626,67	23333,33	11200	140000
79114	33886,00	25000,00	12000	150000
ALTRI				
2350	3676,67	1333,33	640	8000
2945	4588,33	1666,67	800	10000
3520	5520,00	2000,00	960	12000
4075	6471,67	2333,33	1120	14000
4610	7443,33	2666,67	1280	16000
5125	8435,00	3000,00	1440	18000
5620	9446,67	3333,33	1600	20000
6095	10478,33	3666,67	1760	22000
6550	11530,00	4000,00	1920	24000
7108	12478,67	4333,33	2080	26000
7655	13438,33	4666,67	2240	28000
8749	15357,67	5333,33	2560	32000
9843	17277,00	6000,00	2880	36000
10937	19196,33	6666,67	3200	40000
12031	21115,67	7333,33	3520	44000
13124	23036,00	8000,00	3840	48000
14218	24955,33	8666,67	4160	52000
15312	26874,67	9333,33	4480	56000
16406	28794,00	10000,00	4800	60000
17500	30713,33	10666,67	5120	64000
18594	32632,67	11333,33	5440	68000
19687	34553,00	12000,00	5760	72000
20781	36472,33	12666,67	6080	76000
21875	38391,67	13333,33	6400	80000
22969	40311,00	14000,00	6720	84000
24063	42230,33	14666,67	7040	88000
25157	44149,67	15333,33	7360	92000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE TABELLA ALLEGATO D

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
26250	46070,00	16000,00	7680	96000
27344	47989,33	16666,67	8000	100000
28438	49908,67	17333,33	8320	104000
29532	51828,00	18000,00	8640	108000
30626	53747,33	18666,67	8960	112000
31720	55666,67	19333,33	9280	116000
32813	57587,00	20000,00	9600	120000
33883	67183,67	23333,33	11200	140000
43752	76781,33	26666,67	12800	160000
49221	86379,00	30000,00	14400	180000
54690	95976,67	33333,33	16000	200000

(B) - SONO CONSIDERATI 'SIGARETTI' AI FINI DELLA PRESENTE CLASSIFICAZIONE I SIGARI DI PESO INFERIORE A GRAMMI 3. SONO CONSIDERATI 'COMUNI' I SIGARETTI FABBRICATI INTEGRALMENTE CON TABACCO NATURALE.

(C) - PER CHILGRAMMO CONVENZIONALE S'INTENDONO 20 SIGARI O 400 SIGARETTI O VERO 1000 SIGARETTE.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA ALLEGATO E

S I G A R E T T E

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
1331	5449,00	1500,00	720	9000
1433	5723,67	1583,33	760	9500
1536	5997,33	1666,67	800	10000
1639	6271,00	1750,00	840	10500
1742	6544,67	1833,33	880	11000
1844	6819,33	1916,67	920	11500
1947	7093,00	2000,00	960	12000
2050	7366,67	2083,33	1000	12500
2152	7641,33	2166,67	1040	13000
2255	7915,00	2250,00	1080	13500
2358	8188,67	2333,33	1120	14000
2461	8462,33	2416,67	1160	14500
2563	8737,00	2500,00	1200	15000
2666	9010,67	2583,33	1240	15500
2769	9284,33	2666,67	1280	16000
2872	9558,00	2750,00	1320	16500
2974	9832,67	2833,33	1360	17000
3077	10106,33	2916,67	1400	17500
3180	10380,00	3000,00	1440	18000
3282	10654,67	3083,33	1480	18500
3385	10928,33	3166,67	1520	19000
3488	11202,00	3250,00	1560	19500
3591	11475,67	3333,33	1600	20000
3693	11750,33	3416,67	1640	20500
3796	12024,00	3500,00	1680	21000
3899	12297,67	3583,33	1720	21500
4002	12571,33	3666,67	1760	22000
4104	12846,00	3750,00	1800	22500
4207	13119,67	3833,33	1840	23000
4310	13393,33	3916,67	1880	23500
4412	13668,00	4000,00	1920	24000
4515	13941,67	4083,33	1960	24500
4618	14215,33	4166,67	2000	25000
4721	14489,00	4250,00	2040	25500
4823	14763,67	4333,33	2080	26000
4926	15037,33	4416,67	2120	26500
5029	15311,00	4500,00	2160	27000
5132	15584,67	4583,33	2200	27500
5234	15859,33	4666,67	2240	28000
5337	16133,00	4750,00	2280	28500
5440	16406,67	4833,33	2320	29000
5543	16680,33	4916,67	2360	29500
5645	16955,00	5000,00	2400	30000
6159	18324,33	5416,67	2600	32500

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE TABELLA ALLEGATO E

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
6673	19693,67	5833,33	2800	35000
7186	21064,00	6250,00	3000	37500
7700	22433,33	6666,67	3200	40000
8213	23803,67	7083,33	3400	42500
8727	25173,00	7500,00	3600	45000
9241	26542,33	7916,67	3800	47500
9754	27912,67	8333,33	4000	50000
10268	29282,00	8750,00	4200	52500
10782	30651,33	9166,67	4400	55000
11295	32021,67	9583,33	4600	57500
11809	33391,00	10000,00	4800	60000
12323	34760,33	10416,67	5000	62500
12836	36130,67	10833,33	5200	65000
13350	37500,00	11250,00	5400	67500
13864	38869,33	11666,67	5600	70000
14377	40239,67	12083,33	5800	72500
14891	41609,00	12500,00	6000	75000
15404	42979,33	12916,67	6200	77500
15918	44348,67	13333,33	6400	80000
16432	45718,00	13750,00	6600	82500
16945	47088,33	14166,67	6800	85000
17459	48457,67	14583,33	7000	87500
17973	49827,00	15000,00	7200	90000
18486	51197,33	15416,67	7400	92500
19000	52566,67	15833,33	7600	95000
19514	53936,00	16250,00	7800	97500
20027	55306,33	16666,67	8000	100000
20540	56676,67	17083,33	8200	102500
21053	58047,00	17500,00	8400	105000
21566	59417,33	17916,67	8600	107500
22079	60787,67	18333,33	8800	110000
22592	62158,00	18750,00	9000	112500
23105	63528,33	19166,67	9200	115000
23618	64898,67	19583,33	9400	117500
24131	66269,00	20000,00	9600	120000
24644	67639,33	20416,67	9800	122500
25157	69009,67	20833,33	10000	125000
25670	70380,00	21250,00	10200	127500
26183	71750,33	21666,67	10400	130000
26696	73120,67	22083,33	10600	132500
27209	74491,00	22500,00	10800	135000
27722	75861,33	22916,67	11000	137500
28235	77231,67	23333,33	11200	140000
28748	78602,00	23750,00	11400	142500
29261	79972,33	24166,67	11600	145000
29774	81342,67	24583,33	11800	147500
30287	82713,00	25000,00	12000	150000
30800	84083,33	25416,67	12200	152500

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE TABELLA ALLEGATO E

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
31313	85453,67	25833,33	12400	155000
31826	86824,00	26250,00	12600	157500
32339	88194,33	26666,67	12800	160000
32852	89564,67	27083,33	13000	162500
33365	90935,00	27500,00	13200	165000
33878	92305,33	27916,67	13400	167500
34391	93675,67	28333,33	13600	170000
34904	95046,00	28750,00	13800	172500
35417	96416,33	29166,67	14000	175000
35930	97786,67	29583,33	14200	177500
36443	99157,00	30000,00	14400	180000
36956	100527,33	30416,67	14600	182500
37469	101897,67	30833,33	14800	185000
37982	103268,00	31250,00	15000	187500
38495	104638,33	31666,67	15200	190000
39008	106008,67	32083,33	15400	192500
39521	107379,00	32500,00	15600	195000
40034	108749,33	32916,67	15800	197500
40547	110119,67	33333,33	16000	200000

(C) - PER CHILGRAMMO CONVENZIONALE S'INTENDONO 200SIGARI O 400 SIGARETTI OVVERO 1000 SIGARETTE.